



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Giudice Sportivo dispositivo n. 25053

Mondovì, 23 agosto 2025

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Gian Pietro Pepino

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Vista la nota e-mail di giovedì 21 agosto, ore 18,02, con la quale l'Ufficio Campionati FIPAP ha segnalato il forfait della soc. DON DAGNINO per la gara del campionato Pulcini, in programma il giorno 22 agosto, ore 18, ad Alba, contro la squadra ALBESE B, forfait motivato dall'infortunio occorso al proprio capitano Giordano Francesco, così come da certificato medico trasmesso all'Ufficio Campionati;
- Considerato in diritto quanto dispone il paragrafo "FORFAIT" del Regolamento 01 "NORME PER TUTTI I CAMPIONATI – A.S. 2025": *“Concessi per ogni squadra un numero massimo di tre forfait; al quarto forfait rassegnato dalla medesima squadra, la stessa viene esclusa dal campionato e viene sanzionata con una multa adeguata alla serie di appartenenza stabilita dal Giudice Sportivo. Ogni forfait rassegnato comporta un punto di penalizzazione in classifica (nonché la sanzione economica di euro 200 per la serie A; euro 100 per la serie B; euro 50 per la serie C1, la serie C2 e le categorie giovanili): in caso di infortunio occorso al battitore titolare della squadra, previa certificazione ospedaliera o di medico sportivo (sulla cui veridicità verranno disposti controlli da parte della Segreteria Federale), non vengono applicate né la penalizzazione in classifica, né la sanzione economica”*.
- Considerato altresì in diritto che in forza: *i)* dell'art. 17 Reg. Fed. Giustizia *“La penalizzazione di uno o più punti in classifica fino ad un massimo di dieci è caratteristica ma non esclusiva sanzione per rinuncia ad una gara, ...”*; *ii)* dell'art. 14.3.I lett. c) Reg. Fed. Giustizia la sanzione pecuniaria è dovuta dalla Società *“qualora, salvo ragioni di forza maggiore, non comunichi la rinuncia ad una gara (forfait) almeno 12 ore prima dell'orario fissato per l'incontro”*
- Ritenuto in fatto che – salvo eventuali ulteriori controlli da parte della Segreteria Federale, come previsto dalle succitate *“Norme per tutti i campionati – A.S. 2025”* – l'infortunio occorso al battitore della soc. DON DAGNINO, Pulcini, riferibile a *“contusione spalla destra con impotenza funzionale”*, comportante necessità di astensione dall'attività agonistica per giorni 10, risulta dimostrato dalla documentazione medica prodotta e che ciò costituisce *“forza maggiore”* che giustifica la comunicazione del forfait, peraltro nel caso di specie intervenuta con più di 12 ore di anticipo rispetto all'orario fissato per l'incontro;

attribuisce alla squadra ALBESE B la vittoria con il punteggio 7-0 dell'incontro del 22 agosto 2025 ad Alba (Pulcini).

Il Giudice Sportivo
avv. Pierluigi Monetto